



ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

via Emilia Romagna, 290 - 41056 Savignano sul Panaro (MO)
tel. 059.730804 - mail moic81400e@istruzione.it moic81400e@pec.istruzione.it
C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E
www.icsavignano.edu.it



*A tutto il personale scolastico in servizio presso
l'Istituto comprensivo "Pertini" di Savignano sul Panaro
Alla DSGA*

OGGETTO: DISPOSIZIONI VIGILANZA ALUNNI IC "PERTINI" SAVIGNANO – A.S. 2026-27

PREMESSA

La responsabilità del personale scolastico: profili civili e penali legati alla vigilanza sugli alunni

Gli insegnanti, in quanto dipendenti della pubblica amministrazione, sono soggetti sia a responsabilità civile che penale. Uno degli aspetti centrali di tali responsabilità riguarda la vigilanza sugli alunni: un dovere strettamente connesso al loro ruolo di supervisori dei minori.

Come noto, la *culpa in vigilando* indica la responsabilità degli insegnanti nel prevenire danni che gli alunni possono subire o causare durante il tempo in cui sono affidati alla loro custodia. Tale responsabilità trova fondamento negli **articoli 2047 e 2048 del Codice Civile**, che impongono agli educatori precisi **obblighi di sorveglianza**. Pertanto, qualora la mancata sorveglianza da parte del personale scolastico determini incidenti o lesioni, possono configurarsi responsabilità sia civili sia penali. Per essere esonerati da responsabilità, si rende necessario dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire danni. Anche nei casi di autolesionismo da parte degli studenti, essendo la responsabilità della scuola di natura contrattuale (**art 1218 del Codice Civile**), in quanto deriva dal rapporto che si instaura con l'iscrizione all'istituto, spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. Questo rafforza l'obbligo di garantire ambienti sicuri e controllati per tutti gli alunni durante l'intero orario scolastico.

Stante quanto in premessa

la Dirigente scolastica

- VISTI** gli artt. 2047 e 2048 Codice Civile che definiscono le responsabilità dei docenti in ordine alla vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO** l'art. 1218 del Codice Civile che disciplina la responsabilità contrattuale che impegnano le istituzioni scolastiche dal momento dell'iscrizione dell'alunno



- VISTE** le norme contrattuali vigenti e in particolar modo le disposizioni pattizie in ordine ai compiti e doveri del personale scolastico;
- VISTO** il D.Lgs. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTI** gli artt. 328 e 491 del D.lgs 297/94, Testo unico sulla legislazione scolastica, relativi, rispettivamente, alla Disciplina degli alunni e all'Orario di servizio del personale docente;
- VISTO** il D.Lgs n. 81/2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il Regolamento di Istituto approvato dal C.d.I. e il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse;
- VISTO** il DPR 249/98, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria come novellato dal DPR 235/2007;

DISPONE

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

In conformità a quanto disposto dall'art. 44, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, gli insegnanti sono tenuti a presentarsi in classe almeno **cinque minuti** prima dell'inizio delle lezioni, al fine di garantire l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, nonché ad assistere al momento dell'uscita degli stessi.

Nel caso in cui, per motivi improrogabili, il docente debba assentarsi temporaneamente dall'aula durante l'attività didattica, è tenuto a incaricare un collaboratore scolastico affinché assicuri la vigilanza sugli alunni fino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico, come previsto dall'Allegato A del vigente CCNL, è tenuto a sua volta a svolgere il servizio di vigilanza richiesto dal docente.



2) VIGILANZA NELL'ARCO DI TEMPO DI PERMANENZA DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DELLE SUE PERTINENZE

L'ingresso e l'uscita degli alunni dalla scuola e dalle aule devono avvenire sotto la concomitante sorveglianza del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'accesso agli edifici e alle pertinenze scolastiche è consentito al suono della prima campanella. Non è ammesso, salvo diversa disposizione, l'ingresso anticipato o la permanenza oltre l'orario di uscita, fatta eccezione per gli alunni autorizzati a frequentare i servizi di prescuola e postscuola o eventuali attività extracurricolari.

Per garantire l'osservanza di tale disposizione:

- i collaboratori scolastici in servizio provvedono ad aprire e chiudere cancelli e porte degli edifici in prossimità dell'orario di ingresso;
- presso ciascun accesso dei plessi è presente un collaboratore incaricato della vigilanza;
- gli altri collaboratori in turno sorvegliano il transito degli alunni nei corridoi e nei diversi piani fino all'ingresso nelle aule;
- particolare attenzione deve essere prestata alle scale e agli spostamenti degli alunni che escono temporaneamente dall'aula.

Gli insegnanti accompagnano gli alunni fino alla porta di uscita dell'edificio.

Gli studenti non autorizzati all'uscita autonoma (Legge n. 172/2017) devono essere affidati esclusivamente al genitore o a un maggiorenne formalmente delegato.

In caso di mancata presenza del genitore o del delegato:

- trascorsi 10 minuti, il docente e/o il collaboratore contatta la famiglia;
- l'alunno resta sotto vigilanza fino all'arrivo del genitore o delegato;
- dopo il terzo ritardo, il docente informa la Dirigenza, che provvede ad attivare i necessari contatti con la famiglia e, se opportuno, con gli organi giudiziari a tutela del minore.

Per i ritardi in ingresso si applicano le disposizioni del Regolamento di Istituto.

È fatto assoluto divieto di utilizzare le **Porte di Emergenza** per l'ingresso o l'uscita ordinaria, essendo esse destinate esclusivamente a situazioni di emergenza.

Le presenti disposizioni valgono per tutte le attività scolastiche, comprese quelle pomeridiane.

3) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni durante i cambi di turno dei docenti, i collaboratori scolastici presenti nei vari piani favoriscono e agevolano l'avvicendamento degli insegnanti. I cambi di docente nelle classi devono avvenire con la massima tempestività.



Durante il breve intervallo del cambio, la sorveglianza è assicurata dai collaboratori scolastici. All'inizio delle lezioni e nei passaggi di turno, essi verificano eventuali ritardi o assenze dei docenti.

In caso di ritardo o assenza non comunicati, i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni e ne danno immediata segnalazione al responsabile di plesso o, in sua assenza, agli Uffici di Segreteria.

Qualora un docente sia assente e fino alla nomina del supplente, i responsabili di plesso/delle sostituzioni adottano misure alternative (impiego di docenti con ore a disposizione o di potenziamento, recupero ore permessi brevi, assegnazione di ore eccedenti e, in via del tutto eccezionale sdoppiamento della classe). In caso di assenze improvvise e numerose, e mancanza di soluzioni ordinarie, il responsabile di plesso può ricorrere anche al personale ATA, operando per il ripristino della normalità nel minor tempo possibile.

Il docente che inizia il servizio in un'ora intermedia, o rientra da un'ora libera, deve trovarsi davanti alla porta della classe al suono della campanella. Chi conclude il servizio in un'ora intermedia deve attendere l'arrivo del docente successivo. Se entrambi sono impegnati prima e dopo, il cambio deve avvenire con la massima celerità.

I docenti dell'ultima ora verificano che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'uscita avvenga in maniera ordinata.

Ogni docente ha il dovere di intervenire, anche nei confronti di alunni non appartenenti alla propria classe, in caso di comportamenti scorretti o a rischio, in particolare quando la classe è momentaneamente priva del docente. La scuola, come comunità educante, attribuisce a ciascun insegnante il compito di contribuire al mantenimento di un ambiente sicuro e rispettoso.

Lo **smistamento degli alunni** in altre classi è consentito **solo in casi di estrema necessità**, sempre nel rispetto della capienza delle aule. In tali circostanze il docente che accoglie annota sul registro i nominativi degli alunni ospitati e li coinvolge attivamente nella lezione o, in alternativa, li invita a svolgere attività individuali utilizzando i propri materiali didattici

4) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione può svolgersi in aula, nei corridoi o negli spazi esterni di pertinenza dei singoli edifici scolastici.

I docenti presenti nelle classi, in compresenza o nell'ora in cui ricade l'intervallo, sono responsabili della vigilanza sugli alunni. I collaboratori scolastici assicurano la sorveglianza nei corridoi, nei pressi dei servizi igienici e nelle aree comuni di competenza.

In caso di necessità di allontanamento temporaneo, il docente affida la vigilanza a un collega o, in mancanza, a un collaboratore scolastico, che ne assume la responsabilità.



Durante la ricreazione i docenti non devono assegnare ai collaboratori scolastici incarichi estranei alla vigilanza (es. fotocopie, consegne), in quanto questi sono prioritariamente impegnati nel controllo degli spazi comuni.

Non è consentito agli alunni restare in aula se la classe si trova altrove, né rientrare singolarmente senza autorizzazione. Le aule lasciate vuote devono essere chiuse o vigilate dai collaboratori scolastici per prevenire la sottrazione di materiali o oggetti personali.

Durante l'intervallo devono essere evitati comportamenti e giochi potenzialmente pericolosi (spinte, corse nei corridoi, uso improprio delle scale o di altri spazi).

5) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Per garantire sicurezza e ordine durante gli spostamenti interni, i docenti accompagnano gli alunni nei tragitti dall'aula alla palestra, ai laboratori o ad altri spazi dell'Istituto, assicurando costantemente la vigilanza. Gli spostamenti devono avvenire in modo ordinato, disciplinato e rispettoso delle norme di sicurezza, evitando corse, spinte o comportamenti che possano mettere a rischio l'incolumità degli alunni o disturbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

In caso di compresenza, i docenti condividono la responsabilità della sorveglianza. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, l'insegnante può richiedere il supporto dei collaboratori scolastici per agevolare e rafforzare la vigilanza lungo i percorsi

6) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

L'uscita degli alunni dall'aula, al di fuori dell'orario dell'intervallo, è consentita solo in caso di effettiva necessità e comunque uno alla volta, sotto autorizzazione e controllo del docente, che ne verifica anche il rientro.

I collaboratori scolastici vigilano sugli alunni lungo i corridoi e le scale durante lo spostamento verso i servizi igienici.

Per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli alunni del primo anno della scuola primaria, qualora non siano ancora ritenuti autonomi dagli insegnanti, la vigilanza assume la forma di accompagnamento diretto.

Non è consentito l'invio degli alunni fuori dall'aula per svolgere incombenze legate all'attività didattica (es. fotocopie, reperimento materiali). Tali necessità vanno programmate dai docenti prima o dopo le lezioni, avvalendosi eventualmente del supporto dei collaboratori scolastici.

È fatto espresso divieto ai docenti di consentire, favorire o disporre l'allontanamento degli alunni dall'aula per motivi disciplinari.

7) VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO



La vigilanza sugli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare su quelli con comportamenti imprevedibili e difficoltà di autoregolazione, deve essere garantita dal docente di sostegno e/o dal docente della classe. In caso di necessità, possono coadiuvare il personale educativo assistenziale (PEA), se presente, e/o i collaboratori scolastici.

8) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante uscite didattiche e viaggi d'istruzione è affidata ai docenti accompagnatori. Il rapporto minimo è di **1 accompagnatore ogni 15 alunni**; la Dirigenza può disporre unità aggiuntive, se necessario. Nelle classi con alunni con disabilità, è prevista la presenza di un accompagnatore in più, fino a due alunni con disabilità.

9) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni durante la mensa è garantita dal personale docente in servizio, eventualmente supportato dai collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dal CCNL. I docenti accompagnano la classe alla mensa vigilando sul comportamento ordinato del gruppo. È vietato l'accesso degli alunni al servizio mensa senza la presenza di un docente o collaboratore scolastico. Durante il pasto, gli alunni devono tenere un comportamento corretto, rispettoso verso il personale, i compagni e gli ambienti.

Gli spostamenti ai servizi igienici sono consentiti solo in casi urgenti e sempre sotto vigilanza. In via ordinaria, gli alunni vi accedono prima o dopo la mensa.

10) ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che entrano a scuola in ritardo sono accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. In caso di ritardi reiterati, il docente coordinatore informa la Dirigenza.

Le uscite anticipate sono consentite solo in presenza del genitore o delegato maggiorenne, previa firma sul registro. Il docente annota l'uscita anticipata sul registro elettronico.

Le entrate posticipate o uscite anticipate continuative devono essere autorizzate di volta in volta previa richiesta scritta della famiglia.

11) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature scolastiche da parte degli studenti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, i docenti sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante le attività scolastiche e laboratoriali;
- informare e istruire gli studenti sul corretto utilizzo di attrezzature e materiali, segnalando i rischi;
- illustrare e discutere il regolamento dei laboratori;
- assicurare il rispetto delle regole (divieto di fumo, uso del telefono, comportamenti rischiosi).

Il personale scolastico, in particolare il referente di plesso, segnala tempestivamente eventuali criticità alla Dirigenza.



ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

via Emilia Romagna, 290 - 41056 Savignano sul Panaro (MO)
tel. 059.730804 - mail moic81400e@istruzione.it moic81400e@pec.istruzione.it
C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E
www.icsavignano.edu.it



12) NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI

- Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso;
- I genitori non possono accedere ai locali senza autorizzazione, né recapitare materiali dimenticati. Una deroga è consentita ai genitori che accompagnano i bambini della scuola dell'infanzia nelle rispettive sezioni;
- I colloqui con docenti e Dirigenza avvengono solo previo appuntamento;
- I docenti non devono trattenersi nei corridoi per parlare con i genitori durante le lezioni, al fine di non disturbare e per tutelare la privacy;
- Il collaboratore scolastico all'ingresso identifica i visitatori, verifica le motivazioni della visita e fornisce informazioni sugli orari di ricevimento;
- È vietata la presenza nei locali scolastici di persone estranee non autorizzate dalla Dirigenza.
- I collaboratori scolastici vigilano sulla chiusura degli accessi dopo ingresso e uscita degli alunni e garantiscono la sorveglianza costante degli ingressi;
- gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico secondo il seguente orario: **lun-ven 7:45–9:00, 11:00–13:00; mar-gio 15:00–16:30.**

Savignano sul Panaro, 10/09/2026

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Marta Esposito

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"